

Risparmiatori e banche al tempo dei bail-in

*Com'è cambiata la tutela dei depositi con la nuova disciplina europea
Più sicurezza o più rischi con le nuove regole?*

PROF. MARIO COMANA

LUBERG, BERGAMO, 27 GENNAIO 2016

La gestione delle crisi (fino al 2015)



L'amministrazione straordinaria

I presupposti oggettivi (art. 70 TUB)

- Gravi irregolarità nell'amministrazione o violazioni normative
- Gravi perdite previste del patrimonio
- Richiesta degli organi aziendali (organi amministrativi, assemblea straordinaria, commissario)

Finalità

- Rimozione delle irregolarità
- Accertamento della situazione
- Ricerca delle soluzioni nell'interesse dei depositanti

Caratteristiche dell'intervento

- Sostituzione del management con organi nominati dalla Banca d'Italia
- Regolare prosecuzione dell'attività d'impresa
- Durata di 1 anno (prorogabile per 6 mesi)

La liquidazione coatta amministrativa

La procedura

- Corrispondente al fallimento per le imprese ordinarie


Presupposti

- Crisi irreversibili (l'impresa – come autonomo soggetto giuridico – non è in grado di proseguire l'attività)


Finalità

- Estinzione dell'impresa come autonomo soggetto giuridico
- Espulsione dell'impresa dal mercato, assicurando l'ordinata definizione dei rapporti giuridici in corso

Il nuovo assetto europeo



La successione degli interventi



Strumenti preliminari volti a evitare la *risoluzione*, considerata *extrema ratio* perché più difficile, più onerosa sia per azionisti e creditori sia per altri *stakeholders*

Prevention

Predisposizione piani di emergenza per fronteggiare eventuali condizioni avverse estreme (specialmente banche sistemiche)

Recovery plans

Resolution plans

Piani di recupero delle situazioni di debolezza che connotano i profili tecnici della banca

Piano per un'ordinata risoluzione della banca in caso di insolvenza

Early intervention

Presupposti

- Violazione attuale o prospettica dei requisiti prudenziali stabiliti dalle Direttive comunitarie in materia

Interventi

- ordinare all'organo amministrativo: l'attuazione misure piano di recovery; convocazione assemblea dei soci; presentazione di un piano di ristrutturazione del debito;
- raccogliere informazioni utili alla redazione del piano di risoluzione;
- contatti con potenziali acquirenti in vista della risoluzione;
- proposta di sostituzione di amministratori ritenuti inidonei;
- sostituzione coattiva dell'alta dirigenza o dell'organo di gestione (c.d. *removal*).

Temporary administration

Presupposti

- qualora la sostituzione dell'alta dirigenza o dell'organo di gestione ai sensi dell'articolo 23 bis sia ritenuta insufficiente da parte dell'autorità competente per porre rimedio alla situazione
- necessaria infruttuosa adozione delle misure di *early intervention*

Intervento

- nomina di un *temporary manager*
 - Sostituzione del *management*
 - Affiancamento al management
- la nomina del TM non pregiudica i diritti degli azionisti

Resolution

Presupposti

- L'ente è *failing or likely to fail*
 - mancato rispetto, attuale o probabile nel prossimo futuro, dei requisiti patrimoniali richiesti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria
 - perdite (attuali o prospettiche) che comportino l'azzeramento o una significativa riduzione dei fondi propri
 - sbilancio tra attività e passività
 - necessità di un sostegno pubblico straordinario, tranne i casi di prestazione di garanzie statali per preservare la stabilità finanziaria
- Mancanza di soluzioni di mercato o di vigilanza in grado di evitare il *default*
- Interesse pubblico

Duplici ottica di riferimento

- Ritorno alla gestione ordinaria (*going concern*)
- Liquidazione della *residual entity* (*gone concern* no *moral hazard*)

Resolution

Modalità di gestione

- Diretta via Resolution Authority
- Tramite commissario

Principi chiave

- Le perdite devono gravare in primo luogo sugli azionisti
- *No creditor worse off*
- Sostituzione del *management*
- Tempestività nella individuazione del *tools* da utilizzare

Strumenti (*resolution tools*)

- (attivabili in via coattiva: no necessario consenso azionisti né creditori)
 - *Sale of business*
 - *Bridge bank*
 - *Bad bank*
 - *Bail-in*

Sale of business

Definizione

- Cessione coattiva – integrale o parziale - delle azioni ovvero di attività e passività o dell'ente in resolution

La cessione deve

- avvenire a condizioni di mercato e secondo criteri di trasparenza
- non determinare conflitti di interesse o discriminazioni tra potenziali cessionari, né conferire vantaggi competitivi
- velocizzare l'azione di resolution e, per quanto possibile, di quella di massimizzazione del prezzo
- ridurre il costo della resolution a carico del *Resolution Fund*

Orizzonte temporale

- La *residual entity* dev'essere liquidata entro un congruo lasso di tempo, tenuto conto dell'eventuale necessità di prestare i servizi necessari a permettere lo svolgimento delle attività e dei servizi trasferiti

Bridge bank

Definizione

- veicolo costituito dalle autorità per acquisire le azioni ovvero le attività e passività di uno *o più enti* in *resolution*, in vista di una cessione ad acquirenti di mercato
- totalmente o parzialmente posseduta da soggetti pubblici, inclusa la RA o il *Resolution Fund* che ne nomina il *management*

Presupposti

- mancanza di controparti disponibili ad acquisire attività e passività

Posizione azionisti e creditori non ceduti

- per il trasferimento non è richiesto il loro consenso
- non hanno alcun diritto sulla *bridge bank* o sulla sua proprietà

Finalità

- gestione nella prospettiva di vendere l'ente e le sue attività, diritti o passività a uno o più acquirenti privati quando le condizioni lo permettono
- gestione conservativa o migliorativa

Bad bank

Definizione

- veicolo per la gestione di attività deteriorate
- totalmente o parzialmente posseduta da soggetti pubblici, inclusa la RA, che ne nomina il *management*

Presupposti

- Nel caso in cui la liquidazione ordinaria di attività deteriorate o di difficile valutazione possa avere effetti negativi sul mercato
- *Moral hazard* → solo in combinazione con altri strumenti

Finalità

- Gestione di attivi deteriorati, al fine di massimizzarne il valore attraverso la vendita o la loro ordinata liquidazione

Bail-in

Definizione

- Potere di applicare *haircut* ai crediti di un ente in *resolution* e/o di convertire tali crediti in azioni


Finalità

- Ricapitalizzazione dell'ente

Notazioni

- Escluse dall'ambito di applicazione talune passività (es. i depositi protetti dai sistemi di garanzia)
- Le banche sono tenute a rispettare un requisito minimo di passività *bail-inable* per assicurare che queste siano disponibili in quantità adeguata e per contrastare l'incentivo degli intermediari a finanziarsi attraverso passività esenti
- L'attuale funzionamento del *bail-in* implicherebbe che, una volta effettuata la conversione dei crediti in *equity*, siano i nuovi azionisti a nominare il management della banca

Bail-in



Fonte: Banca d'Italia - Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie - 2015

Bail-in

Gerarchia di contribuzione

- Azioni e strumenti di capitale
 - Titoli subordinati
 - Obbligazioni e altre passività assimilabili (compresi certificati di deposito al portatore)
 - Depositi > 100k € di persone fisiche e Pmi (per depositante non per conto, per banca)

Sistema di garanzia dei depositi

Sistema accentrato o armonizzato di garanzia dei depositi

Parlamento UE

- Il fondo europeo unico di garanzia dei depositi costituisce l'obiettivo a lungo termine una volta introdotti un efficace regime di fallimento ordinato (resolution) e un altrettanto efficace meccanismo di vigilanza ... ai fini del corretto assetto dell'Unione bancaria e del conseguimento della finalità generale della stabilità dei mercati finanziari

Accantonato modello di un sistema unico di garanzia dei depositi a livello europeo nell'ambito della Banking Union

Network di sistemi di garanzia dei depositi nazionali (armonizzati)

Sistema di garanzia dei depositi

Obiettivi e funzioni

- proteggere i piccoli depositanti (obiettivo specifico)
- contribuire alla stabilità del sistema finanziario nazionale nell'ambito della "safety net" (obiettivo generale)

Modalità

- Mero rimborso diretto dei depositi (*pay box*)
- Modelli intermedi
- Gestione diretta delle procedure di crisi (*risk minimizer*)

Sistema di garanzia dei depositi

Artt. 96 e segg. T.U.B.

- *Limite di rimborso: € 100.000 per ciascun depositante*
- *Rimborso entro 20 gg lav. prorogabile per altri 10*
- *Adesione presupposto necessario per esercizio attività bancaria*

Esclusioni (più significative) dal *bail in* quindi non necessitano di protezione:

- i depositi di importo fino a 100.000 euro;
- le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;
- le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
- le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
- le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Sistema di garanzia dei depositi


Prospettive di ulteriore modifica dei sistemi di garanzia dei depositi (DGS)

- Ulteriore riduzione dei tempi di rimborso dei depositanti gradualmente (7 gg lav.)
- Funding misto (ex ante ed ex post), secondo un *four-step approach*
- Maggiore trasparenza nei confronti dei depositanti
- Riconoscimento sistemi di mutua garanzia: proteggono l'ente creditizio stesso (ne garantiscono liquidità e solvibilità) e, indirettamente, proteggono i depositanti:
- I depositanti potranno vantare diritti nei confronti dei sistemi di mutua garanzia se essi non sono in grado di impedire il fallimento di un loro membro

Funding

- Contribuzioni ex-ante in misura tale da raggiungere almeno lo 0,8% dei depositi garantiti totali in 10 anni;
- Contribuzioni straordinarie ex-post;
- Forme alternative di finanziamento;
- Meccanismo volontario di mutual borrowing tra i DGS europei.
- Una parte delle risorse disponibili, fino al 30%, può essere nella forma degli impegni irrevocabili di pagamento.

Il bail (in o out?) di novembre



Il bail (in o out?) di novembre

Schema dell'intervento

- Per ciascuna banca la parte "buona" è stata separata da quella "cattiva" del bilancio.


Banca Buona (Bridge Bank)

- Cessionaria di tutte le attività diverse dai prestiti "in sofferenza"
- Capitalizzazione a circa il 9 / 10% del totale dell'attivo (ponderato per il rischio) conferito dal "Fondo di Risoluzione"
- Gestione provvisoria sotto la supervisione dell'Unità di Risoluzione della Banca d'Italia da CdA e CS
- Mandato: vendita della banca buona in tempi brevi al miglior offerente, con procedure trasparenti e di mercato
- Retrocessione del ricavo al Fondo di Risoluzione

Banca Cattiva (BadCo)

- Società non bancaria conferitaria dei prestiti in sofferenza
- Capitalizzata a norma vigilanza
- Sofferenze svalutate al 17,5%
- Mandato alla vendita o gestione diretta

Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze



Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze

La presenza di un Garante ha due effetti correlati:

